



Ricostruzione post-calamità, interventi di protezione civile e svolgimento di grandi eventi internazionali

D.L. 76/2024 / A.C. 1997

Dossier n° 139 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
1 agosto 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1997
D.L.	76/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
Iter al Senato:	Sì
Date:	
emanazione:	11 giugno 2024
pubblicazione in G.U.:	11 giugno 2024
scadenza:	10 agosto 2024
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge in esame, **approvato con modifiche in prima lettura dal Senato**, reca la conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, composto originariamente di 12 articoli, il quale dispone interventi urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Il testo originario del D.L. 76/2024 prevede misure riguardanti i seguenti ambiti:

- la concessione di contributi ai soggetti privati titolari di immobili ad uso residenziale che abbiano subito danni ai beni mobili;
- l'accelerazione delle procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata;
- la proroga dell'incarico al Commissario per la ricostruzione e i suoi poteri ispettivi;
- le procedure per l'assunzione, da parte degli enti locali, di unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione;
- l'individuazione di soggetti attuatori per la ricostruzione;
- la gestione dei danni alle infrastrutture stradali e ferroviarie;
- il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile;
- la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo;
- risorse straordinarie per il vertice G7 di Brindisi, disposizioni interpretative sullo status della Fondazione «Milano Cortina 2026».

Nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato, sono state introdotte disposizioni riguardanti:

- la gestione macerie derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023;
- la proroga dello stato di emergenza per gli eventi del 15 settembre 2022;
- i grandi eventi sportivi internazionali.

Durante l'esame in Senato si è proceduto, altresì, a riversare nel testo del decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024 sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione.

A seguito delle modifiche approvate in Senato, il provvedimento si compone ora di **27 articoli**, di cui di seguito si illustrerà brevemente il contenuto.

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione, integrato dal Senato con l'inserimento del comma 2, prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, con salvezza degli effetti.

Nel dettaglio del testo del decreto-legge, l'**articolo 1** è volto a riconoscere dei contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o

gravemente danneggiati per effetto di un evento calamitoso.

Al Senato, è stato inserito il **comma 1-bis**, che elimina la possibilità di accedere ad un contributo per il danneggiamento di beni mobili non registrati, danneggiati durante il sisma del 2016.

L'**articolo 2** è volto ad accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, con la finalità di garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

L'**articolo 3** modifica il comma 5 dell'art. 20-septies del D.L. 61/2023 al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il Commissario straordinario può avvalersi anche, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, e che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo può avvenire non solo mediante sorteggio ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'**articolo 4, ai commi 1 e 2**, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine finale dell'incarico del Commissario per la ricostruzione territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in scadenza il 30 giugno 2024. Il **comma 3, modificato dal Senato**, specifica le modalità attraverso cui gli enti locali interessati dai suddetti eventi possono assumere le unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione.

L'**articolo 5** conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori, oltre alle regioni, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica. Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti.

Il **comma 2-bis dell'articolo 5, introdotto dal Senato**, al fine di accelerare il processo di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma avvenuto in Italia Centrale nel 2016-2017, consente ai soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica di nominare i responsabili unici di progetto (RUP), anche tra il personale assegnato alla struttura commissariale o previsto da specifiche convenzioni stipulate con enti della pubblica amministrazione.

L'**articolo 6, ai commi 1 e 3**, reca modifiche al **decreto-legge n. 61 del 2023** in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata da eventi alluvionali che hanno interessato le regioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, verificatisi a partire dal **1° maggio 2023**.

L'**articolo 6, comma 2**, prevede che l'ANAS – in qualità di soggetto attuatore degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza dell'ANAS e danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche – provvede anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

L'**articolo 6-bis, introdotto dal Senato**, integra la disciplina relativa alla raccolta e al trasporto delle macerie derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, al fine di consentire – qualora il soggetto competente decida di affidare tali attività ad imprese terze – l'utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale rispetto alla procedura negoziata senza bando, prevista come regola dalla vigente citata disciplina.

L'**articolo 7** contiene una norma di carattere interpretativo volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024.

Con alcune modifiche approvate **dal Senato** è stata inserita la previsione della **concessione di un contributo** per favorire il completamento del processo di ricostruzione, per la riparazione e miglioramento sismico delle **unità immobiliari private distrutte o danneggiate** dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria (**comma 1-bis**).

Con una ulteriore modifica **approvata dal Senato**, è stato inserito il **comma 1-ter**, che novella l'articolo 11, comma 12 del D.L. 78 del 2015, in merito agli stanziamenti, **con importi approvati ed assegnati dal CIPESS**, per sostenere programmi di sviluppo della Regione Abruzzo a seguito del sisma del 2009.

Durante l'esame al Senato, è stata modificata la **rubrica dell'articolo**, che ne ha meglio specificato il contenuto.

L'**articolo 7-bis, introdotto dal Senato**, istituisce un tavolo tecnico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica dell'attuazione della disciplina che dispone il rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

L'**articolo 8** estende l'autorizzazione di spesa – prevista nella legge di bilancio 2022 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli stati di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 – anche agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

L'**articolo 8-bis, introdotto dal Senato**, proroga al **17 settembre 2025** lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno interessato alcune zone della Regione Marche.

L'**articolo 9** estende all'Agenzia Italia Meteo le facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni.

Gli articoli da **9-bis a 9-terdecies, introdotti dal Senato, traspongono nel decreto in esame le disposizioni del decreto-legge 91 del 2024**, recante misure urgenti di prevenzione di rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei **Campi Flegrei** e per interventi di protezione civile e di coesione.

In particolare, l'**articolo 9-bis** delinea l'ambito di applicazione del **Capo II-bis**, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella cosiddetta "zona di intervento" e alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.

L'**articolo 9-ter** individua una serie di misure urgenti volte a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

L'**articolo 9-quater** reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, si prevede che gli interventi inseriti nei programmi predisposti dal commissario straordinario ed altri interventi specificamente indicati sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 1); si dispone che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. n. 77/2021 e si elencano le specifiche disposizioni normative (tra le quali alcune disposizioni del Codice dell'ambiente e del Codice dei contratti pubblici) alle quali è altresì sempre ammessa la deroga (comma 2); si riconosce infine la possibilità che siano previsti premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'art. 126 del D,Lgs. n. 36/2023, nonché lavorazioni su più turni giornalieri (comma 3).

L'**articolo 9-quinquies, comma 1**, demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, la cui nomina è prevista dall'articolo 9-ter, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Il **comma 2** autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024.

L'**articolo 9-sexies** prevede che la Regione Campania può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nell'area dei Campi Flegrei. La misura del contributo è fissata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, tra un minimo di 400 euro e un massimo di 900 euro mensili, ed è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuno dei soggetti, presenti nel nucleo familiare, di età superiore a 65 anni o con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento (comma 1). Vengono altresì disciplinate la durata dei contributi (che non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025) in relazione al verificarsi delle condizioni per il rientro nell'abitazione (comma 2), la cessazione dell'erogazione di altre forme di supporto temporaneo (comma 3) e la copertura finanziaria degli oneri (comma 4).

L'**articolo 9-septies** dispone che, entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Si prevede che, decorso inutilmente il predetto termine, il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo e si introduce il **divieto di rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione** di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 **con destinazione d'uso residenziale** fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico.

L'**articolo 9-octies** prevede (al comma 2) – al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, ubicato nella c.d. zona di intervento e non oggetto dei contributi previsti dal successivo articolo 9-novies per la riparazione dei danni causati dal sisma del 20 maggio 2024 – che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata (prevista dal D.L. 140/2023), la Regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati, all'esito della predetta analisi, come a più elevata vulnerabilità sismica e per i quali, sulla base della ricognizione effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (secondo il disposto del comma 1) dai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, risultano rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria.

L'**articolo 9-novies** – al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei – prevede il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni. Per il riconoscimento dei succitati contributi, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro (20 milioni nel 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026). Sono inoltre disciplinati, in particolare: gli immobili per i quali è riconosciuto il contributo e i soggetti legittimati a richiederlo; gli interventi finanziabili dal contributo medesimo; il trattamento fiscale del contributo; la presentazione e il contenuto della domanda di contributo. Viene altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare finalizzato alla definizione delle disposizioni di attuazione.

L'**articolo 9-decies** prevede un incremento della dotazione di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del Dipartimento della protezione civile e una proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'operato della medesima struttura, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'**articolo 9-undecies**, al **comma 1** quantifica gli **oneri** derivanti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della **Protezione Civile**, prevista dall'**articolo 9-decies**, provvedendo alla relativa **copertura finanziaria**. Al **comma 2** dispone l'**assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027** in favore della Regione **Campania**, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione, con apposita delibera del CIPESS da adottare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le risorse sono specificamente **destinate** al finanziamento del **completamento degli investimenti** da realizzarsi nel territorio della regione Campania e **non ancora ultimati** al termine dei **precedenti cicli** di programmazione.

L'**articolo 9-duodecies**, recante diverse misure per la gestione degli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia, dispone, a decorrere dal 1° settembre 2024: la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) e l'istituzione, fino al 31 dicembre 2024, di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, e di un contributo a carico di nuclei familiari assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza (SAE). Si prevede altresì il trasferimento di 34 milioni di

euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, al fine di consentire l'attuazione di tali misure.

L'**articolo 9-terdecies differisce al 2025**, in luogo del 2024, la decorrenza delle **nuove assunzioni** di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per **le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il **Dipartimento per le politiche di coesione**, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.

Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto.

L'**articolo 10, comma 1**, destina risorse straordinarie alle Forze di polizia, per un ammontare pari 13,95 milioni per l'anno 2024, in relazione alle esigenze di sicurezza inerenti allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi. I **commi 2 e 3** disciplinano la partecipazione di personale e assetti delle forze armate al dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione per lo svolgimento del vertice G7 di Borgo Egnazia (Brindisi).

In particolare:

- il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente del personale militare impiegato per attività di controllo del territorio, per il periodo interessato, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure";
- il comma 3 dispone l'impiego di assetti aeronavali della difesa nell'area interessata dall'evento, per assicurarne la cornice di sicurezza marittima e aerea.

Per tali interventi viene autorizzata una spesa complessiva di circa 9,5 milioni di euro.

L'articolo 10 reca, poi, ai **commi 4 e 5** disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 4 destina 1.810.282 euro nell'anno 2024 per il maggior impegno del personale in occasione del Vertice G7 di Brindisi di giugno '24. Il comma 5 reperisce risorse compensative a fini di copertura, mediante la posticipazione (a non prima del 31 dicembre 2024) della decorrenza della assunzione straordinaria di un numero fino a 229 unità di personale nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

L'**articolo 10, comma 6, modificato dal Senato** a fini di coordinamento formale, prevede che il trattamento economico accessorio per Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, erogato in occasione del Vertice G7 di Brindisi, deroghi alla complessiva soglia per tale tipo di erogazioni, quale prevista dalla normativa vigente. Il **comma 7** reca la quantificazione degli oneri e indica le relative fonti di copertura finanziaria.

L'**articolo 11** reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione «Milano Cortina 2026», prevedendo che la stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

L'**articolo 11-bis, introdotto dal Senato**, disciplina la procedura e le condizioni per il riconoscimento del sostegno finanziario statale alla candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro. Il sostegno è concesso subordinatamente all'accoglimento di un piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire, della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima. Il **comma 2** disciplina la scansione temporale e procedimentale per la presentazione e approvazione della candidatura. Esso istituisce quindi presso il Dipartimento per lo sport un Nucleo di valutazione allo scopo di supportare il Dipartimento stesso nella valutazione tecnica sulla proposta di candidatura. Il **comma 3** stabilisce che, una volta approvata, la candidatura è gestita da un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il **comma 4** disciplina la composizione del predetto Comitato di indirizzo e coordinamento. Il **comma 5** stabilisce che, in caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Il **comma 6** reca la disciplina degli effetti finanziari derivanti dai commi precedenti.

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Presupposti della straordinaria necessità e urgenza

Da quanto risulta dal preambolo del provvedimento, il decreto legge in esame è stato adottato ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di:

- definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'erogazione di

contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione in loco, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all'estensione del perimetro delle attività di ricostruzione;

- chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009;
- definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza;
- garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo »;
- definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del « Gruppo dei sette » (G7), in programma dal 13 al 15 giugno 2024 nella città di Brindisi;
- chiarire le modalità di azione della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », al fine di agevolare le complesse attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nell'ambito temporale immediato e predefinito delle predette competizioni.

Per quanto riguarda il decreto legge n. 91 del 2024, confluito nel testo del provvedimento in esame, il relativo preambolo individuava i seguenti presupposti della straordinaria necessità e urgenza:

- definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;
- definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016;
- in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, provvedere ad una immediata limitazione dell'attività edificatoria nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di contenere la densità abitativa e gli effetti che un suo aumento potrebbe produrre sull'attuazione della pianificazione di protezione civile.

Relazioni allegare o richieste

Al provvedimento in esame sono allegare la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le proposte di legge C. [589](#) Trancassini, C. [647](#) Braga e il disegno di legge C. [1632](#) Governo (quest'ultimo adottato quale testo base), recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità, sono attualmente all'esame in sede referente presso la VIII Commissione, dove sono state presentate [proposte emendative](#).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento in esame è prevalentemente riconducibile alla materia **protezione civile**, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla **legislazione concorrente** dello Stato e delle regioni.

Con riferimento a singole disposizioni rilevano poi, tra le altre, le materie **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato**, che rientra tra le materie di legislazione **esclusiva** statale ex art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, e **ordine pubblico e sicurezza**, attribuita alla legislazione **esclusiva** dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

Si ricorda in proposito che, con riferimento alla **protezione civile**, nelle sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008, la Corte costituzionale ha rilevato che, con la legge n. 225 del 1992 (poi sostituita dal vigente decreto legislativo n. 1 del 2018, che tuttavia, per gli aspetti che qui rilevano, ne ha confermato l'impianto), il legislatore statale «ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico (sentenze n. 129 del 2006 e n. 327 del 2003)». «Lo Stato – prosegue la sentenza n. 284 del 2006 – è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i "principi fondamentali" quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992». Riguardo alle questioni attinenti all'**edilizia nelle zone sismiche** e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo ha chiarito – da un lato – che le norme sismiche dettano «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative (sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010) e – dall'altro – che la protezione civile, la quale ingloba anche aspetti attinenti alla ricostruzione, di particolare rilievo ove la calamità consista in un evento sismico, «appartiene alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e **incrocia altresì la materia governo del territorio**» e che

pertanto «la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni» (sentenza n. 246 del 2019).

A fronte del carattere concorrente della materia della protezione civile, il provvedimento in esame prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- l'articolo 9-ter, al comma 8, prevede che il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei pianificati e non ancora ultimati, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi, sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;
- l'articolo 9-novies, al comma 8, rimanda a un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi previa intesa con il Presidente della regione Campania, la definizione, tra l'altro, dei criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- l'articolo 9-ter, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sia nominato un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa con gli enti territoriali interessati;
- l'articolo 9-ter, comma 3, ove si prevede che i programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), siano approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; anche in questo caso, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa con gli enti territoriali interessati;
- l'articolo 9-ter, comma 13, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione, tra l'altro, degli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024) non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo; anche in questo caso, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa con gli enti territoriali interessati.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui agli **articoli 7 e 11**, si ricorda che la Corte costituzionale, nella **sentenza n. 70 del 2020**, ha rilevato che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata".

In merito alla **confluenza** del decreto-legge n. 91 del 2024 si ricorda, invece, che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare. Anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare».

Sul punto si segnala, infine, la recente ordinanza n. 30 del 2024, con cui la Corte costituzionale (richiamando sue precedenti pronunce, in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023) ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge».

Cost139	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.